

AVVISO PUBBLICO/BANDO

PRIORITÀ 1.38

**“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”
(OT 6, CAPO 1 del Reg. 508 del 2014)**

MISURA 1.38 - “Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie ”

(Art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014)

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI	4
OGGETTO DEL BANDO	6
PRIMA PARTE - NORME GENERALI	7
1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo.....	7
1.b) Compilazione	7
1.c) Domande irricevibili	8
2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA.....	8
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE.....	10
4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI.....	10
5. VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DELL'AZIENDA/BENEFICIARIO.....	11
5.1. CAMBIO DI TITOLARITA' DELL'AZIENDA/BENEFICIARIO.....	12
5.1.1. Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità dell'azienda.....	12
5.1.2. Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda compresa la modalità di riconoscimento delle spese ai fini dell'istruttoria sulla domanda di pagamento.	13
6. PROROGHE	14
7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE	15
7.1 Anticipo.....	15
7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato	15
7.2 Presentazione del SAL.....	15
7.3 Domanda di liquidazione finale.....	16
7.3.1 Modalità di presentazione	16
7.3.2 Dichiarazioni e verifiche ARTEA.....	16
7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale	17
7.4 Erogazione del contributo	18
7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa	19
7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando	19
7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando	20
8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO	21
8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO.....	21
8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO	23
9. VERIFICHE.....	23
9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale.....	23
10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO	24
10.1 Decadenza dal sostegno	24
10.2 Comunicazioni di rinuncia.....	25
10.3 Rettifica o recupero del contributo	25
11. RICORSI AMMINISTRATIVI.....	25
12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009.....	25
13. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”	26
SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA	28

Art. 1 Finalità della misura	28
Art. 2 Area territoriale di attuazione	28
Art. 3 Interventi ammissibili	28
Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento.....	28
Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità.....	29
Art. 5.1 Requisiti di ammissibilità da verificare in fase di assegnazione del contributo.....	29
Art. 5.2 Requisiti da controllare in fase di ammissibilità della domanda ed in fase di erogazione del contributo.....	30
Art. 5.3 - Altre limitazioni	31
Art. 6 Documentazione	31
Art. 7 Spese ammissibili	34
Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo	37
Art. 9 Criteri di selezione.....	37
Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione	39
ALLEGATI	41
Allegato 1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	42
Allegato 1 bis – SCHEDE INFORMATIVE DELL'IMBARCAZIONE per interventi che comportano investimenti a bordo.....	44
Allegato 2 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento e alla presentazione della domanda	46
Allegato 2 bis – Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000	47
Allegato 3 – Elenco degli interventi, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario	48
Allegato 4 – Dichiarazione congruità' dei costi	52
Allegato 5 – Comunicazione (solo per richiedente impresa di pesca).....	53
Allegato 6 - CRONOPROGRAMMA RICHIESTE liquidazioni (anticipo e saldo finale).....	54
Allegato 7 - indicatori di risultato previsti.....	55
Allegato 7 bis - indicatori di risultato realizzati.....	56
Allegato 8 - Controlli Antimafia – Dichiarazione Impresa	57
Allegato 8 BIS - Soggetti sottoposti a controllo antimafia.....	58
Allegato 9 - Elementi utili ai fini della valutazione dei criteri di selezione	61

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all'approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

DM n. 15866 del 29/9/2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI;

D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del FEAMP 2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017;

D.G.R. n.214 del 24 febbraio 2020, che approva il nuovo piano finanziario FEAMP 2014-2020;

Convenzione tra OI Regione Toscana e AdG MiPAAF

Deliberazione G.Rn.1502 del 02 dicembre 2019 relativa all'approvazione degli elementi essenziali del bando.

OGGETTO DEL BANDO

Il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere delle relative risorse.

La misura in oggetto, finalizzata a tutelare l'ambiente ed a promuovere l'uso efficiente delle risorse in linea con l'Obiettivo Tematico 6 del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, afferisce alla Priorità 1 (Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze) ed è attivata secondo quanto previsto all'art.38 del reg. UE n.508/2014 "Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie".

L'obiettivo è quello di favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'approccio precauzionale previste dalla PCP.

In sintesi, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di catture fissati nella PCP ed alla limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando – sono pari ad € 300.000,00. Eventuali risorse che si renderanno disponibili per la misura 1.38 nel periodo di programmazione FEAMP potranno integrare detto importo.

SCADENZA

La domanda di sostegno, potrà essere presentata tramite DUA entro le ore 13 del 30° giorno a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT.

SOGGETTI ATTUATORI

Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - è competente per le istruttorie di ammissibilità dei progetti proposti al finanziamento, per l'approvazione delle graduatorie, l'assegnazione dei contributi, varianti, proroghe ed eventuali rinunce.

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) - è competente per l'istruttoria tecnico, contabile ed amministrativa propedeutica alla liquidazione dei contributi.

PRIMA PARTE - NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate tramite il sistema informatizzato di ARTEA.

Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

La domanda potrà riguardare una o più imbarcazioni che risultino nella disponibilità del richiedente

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda di sostegno, potrà essere presentata tramite DUA entro le ore 13 del 30° giorno a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT, pena la non ammissibilità della stessa domanda.

Per presentazione della domanda si intende la sottoscrizione della DUA nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto ARTEA n. 140/2015 e eventuali successive modifiche ed integrazioni, e precisamente con:

- firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
- autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La domanda presentata oltre i termini non è ammissibile. La protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informativo di ARTEA, successivamente alla registrazione della ricezione.

1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di aiuto e l'apposizione della firma elettronica sono descritte nel manuale reperibile presso il sito www.artea.toscana.it nella sezione "Servizi e Procedure", "FEAMP".

a) Dichiarazioni

Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai requisiti di accesso ai contributi indicati nella seconda parte del bando.

Una sezione riguarda gli impegni e i vincoli a carico del richiedente ed un'altra contiene i criteri di selezione, da indicare se posseduti.

b) Documentazione da allegare alla domanda iniziale

Nella sezione "documenti" della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati all'art. 6 della Seconda Parte del bando.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati dal richiedente, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per

via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente della Regione Toscana Via di Novoli, n. 26, 50127 – Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA .

1.c) Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- **invio fuori termine della domanda;**
- **invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;**
- **mancata sottoscrizione della domanda;**
- **assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (allegato 1);**
- **assenza delle dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 punto 1.b lettera a).**
- **assenza dei criteri di priorità nell'apposita sezione della DUA; ciò a prescindere da quelli eventualmente evidenziati nella relazione tecnica (allegato 1 al bando).**

2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

L'istruttoria dei progetti presentati viene realizzata dal personale della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale individuato con specifico ordine di servizio.

a) Il sistema ARTEA protocolla in arrivo la domanda di contributo. L'ufficio della Regione Toscana "Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" attribuisce alla domanda un codice alfanumerico univoco e la assegna all'ufficio regionale competente per il territorio in cui ricade il relativo progetto/investimento, al fine di consentire a detto Ufficio la realizzazione dell'attività istruttoria di cui al presente paragrafo.

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente per territorio avvisa gli interessati del ricevimento della loro domanda e comunica loro il codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

b) Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, gli uffici regionali competenti per territorio verificano la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegnano un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 della seconda parte del bando. Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni.

c) Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all'art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa. Non sarà possibile richiedere l'integrazione dei criteri di priorità qualora mancanti. Sarà possibile solo acquisire informazioni allo scopo di valutare i criteri di priorità per i quali il soggetto che ha presentato la domanda chiede il riconoscimento.

In proposito si specifica che il punteggio richiesto in DUA in fase di presentazione della domanda è imm modificabile; di conseguenza i criteri evidenziati nella relazione tecnica

(allegato 1) potranno essere oggetto di adeguamento al solo scopo di uniformarli a quelli evidenziati in DUA.

Le integrazioni devono essere inviate da parte del beneficiario entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dello stesso beneficiario, della relativa richiesta regionale. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni i termini per l'istruttoria sono sospesi.

Qualora la documentazione risultata mancante, o parte di essa, non venga trasmessa da parte del richiedente entro il termine previsto e/o secondo le modalità indicate dagli uffici regionali, la domanda di contributo viene considerata non accolta.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente o non ammettere un investimento in relazione al quale è stata richiesta l'integrazione, o non riconoscere la spesa fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

Nel corso dell'istruttoria dovrà essere acquisita, attraverso consultazione del portale della CCIAA, copia della visura camerale.

d) Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria in cui sono indicate le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili e quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria e la conseguente assegnazione dei contributi è approvata con atto amministrativo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a cui seguono le relative note di assegnazione ai soggetti beneficiari dei contributi.

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

In caso di parità di punteggio, si applica il criterio dell'età del beneficiario (rappresentante legale), dando preferenza ai più giovani di età (anno, mese, giorno). Nel caso di più rappresentanti legali verrà calcolata l'età media.

N.B. Come specificato all'articolo 9 della seconda parte del bando, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo di 1, da raggiungere con almeno due criteri.

Eventuali risorse disponibili per la misura derivanti anche da economie a carico dei progetti ammessi a contributo e oggetto di relativa assegnazione (decadenze, varianti, parziali realizzazioni o minori spese riconosciute in fase di istruttoria finale), nel periodo di programmazione FEAMP saranno destinate alla copertura dei contributi riconosciuti in favore delle domande ammissibili che, a causa di risorse insufficienti, risultano finanziate parzialmente o non finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria.

e) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 viene effettuato, secondo la normativa vigente, dall'ufficio competente della Regione Toscana che svolge l'istruttoria della relativa domanda.

f) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura da parte del soggetto che effettua l'istruttoria.

Ad ogni domanda sarà attribuito il **Codice Unico di Progetto (CUP)** di cui alla Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004. Il codice CUP dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi ai progetti.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informativo di ARTEA entro **i 9 mesi successivi** alla data d'invio della nota di assegnazione del contributo. Entro tale termine il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato).

E' possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 25 giorni di calendario; in questo caso è prevista una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo sul contributo da liquidare.

Anche in caso di presentazione in ritardo il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato) entro i 12 mesi successivi calcolati secondo le modalità sopraesposte.

La presentazione della domanda di liquidazione finale oltre detto termine comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o acconto.

4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 2014 a condizione che, alla data di presentazione della domanda, gli interventi oggetto del contributo non siano ancora terminati materialmente. Gli interventi sono considerati terminati antecedentemente la presentazione della domanda anche quando nessuna voce di spesa funzionale al progetto è sostenuta successivamente la data di presentazione della domanda iniziale. La spesa è sostenuta quando risulta fatturata e pagata. Il progetto/intervento è terminato quando è funzionante e funzionale.

In proposito si considera un progetto materialmente concluso:

- a) nel caso di domande riguardanti esclusivamente opere edilizie, quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di chiusura dei lavori del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.)
- b) nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell'ultima attrezzatura (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con evidenza del numero di matricola ecc.)
- c) nel caso di domande riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che interventi strutturali, quando entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte.

In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda ma non conclusi a detta data, possono quindi essere considerate ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l'operatività delle relative opere/acquisti/interventi dipendono da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno quindi non essere ammessi parzialmente o totalmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso.

5. VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DELL'AZIENDA/BENEFICIARIO

Gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

- la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;
- o
- la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

- lo spostamento della sede dell'investimento;
- il cambio del beneficiario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1
- le modifiche che comportano un aumento del costo dell'investimento;
- le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l'acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia).

Non sono da considerarsi varianti:

- le modifiche derivanti dall'andamento dei prezzi di mercato e/o dal cambio del fornitore e/o della marca dell'attrezzatura che interessano una quota non superiore al 10% del costo totale ammesso per il bene interessato;
- gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 5% per ogni voce di costo del medesimo computo;
- gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.

Dette modifiche/adattamenti tecnici, se non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

La richiesta di variante, ad eccezione della fattispecie descritta alla precedente lettera b) (normata ai successivi paragrafi 5.1.1 e 5.1.2):

- dev'essere presentata nel sistema informativo di ARTEA. L'avvenuto inserimento nel sistema ARTEA deve essere comunicato almeno un mese prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3 alla Regione Toscana via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, che procederà alla relativa istruttoria. Questo termine non tiene conto di eventuali proroghe concesse ai sensi del successivo paragrafo 6;
- dev'essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche richieste;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto;
- non può riguardare un importo superiore al 20% del costo totale dell'intervento finanziato al netto delle spese generali.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l'intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le varianti dovranno essere approvate da parte dell'Ufficio istruttore che provvederà a comunicare gli esiti al beneficiario con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della stessa variante e a registrarli nel sistema informativo di ARTEA.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata, potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non variata a condizione che l'iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua funzionalità nel rispetto dell'obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

Le richieste di variante sono valutate da parte dell'ufficio territoriale Regionale competente entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della PEC; la loro approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

5.1. CAMBIO DI TITOLARITA' DELL'AZIENDA/BENEFICIARIO

5.1.1. Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità dell'azienda

In linea generale, possono essere consentite le operazioni di cessione, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, costituzione in Contratto di Rete di imprese (soggetto dotato di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 L.33/2009 e ss.mm.ii.).

1. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e prima dell'erogazione del contributo a saldo, il subentrante nella titolarità deve soddisfare quanto segue:

- a. possedere i requisiti di accesso previsti dal bando;
- b. possedere, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, un punteggio dei criteri di selezione sufficiente per essere ammissibile al beneficio in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili.

2. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, invece, successivamente all'erogazione del contributo a saldo e fino al termine del periodo di cui al successivo art. 10 della seconda parte del bando "Vincoli di alienabilità e di destinazione", nel rispetto dell'art.71 del regolamento (UE) 1303/2013 "stabilità delle operazioni", il subentrante nella titolarità deve possedere i requisiti di accesso previsti dal bando.

In tutti i casi, ad esclusione di quelli di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, potrà essere rideterminata la percentuale di contribuzione spettante, come meglio specificato nel paragrafo "Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda".

5.1.2. Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda compresa la modalità di riconoscimento delle spese ai fini dell'istruttoria sulla domanda di pagamento.

A) Qualora il cambio di titolarità avvenga prima dell'erogazione del saldo, il soggetto subentrante, entro il termine previsto per la trasmissione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3, deve trasmettere in modalità PEC, al Settore regionale competente per l'istruttoria della domanda, la comunicazione di cambio di titolarità in caso di successione ereditaria o la richiesta di cambio di titolarità negli altri casi. L'ufficio regionale effettua la relativa istruttoria nei 30 giorni successivi all'acquisizione della comunicazione/richiesta.

In assenza della comunicazione/richiesta l'erogazione del saldo è sospesa fino alla sua acquisizione. Qualora detta comunicazione/richiesta non risulti trasmessa nei tre mesi successivi al termine di cui al precedente paragrafo 3, il contributo è revocato ed eventuali risorse erogate a titolo di anticipazione dovranno essere recuperate.

B) Qualora il cambio di titolarità avvenga dopo l'erogazione del saldo il soggetto beneficiario del contributo o gli eredi devono presentare in modalità PEC la comunicazione di cambio di titolarità in caso di successione ereditaria o la richiesta di cambio di titolarità negli altri casi, entro 4 mesi dalla data di subentro. La mancata trasmissione della comunicazione/richiesta, accertata in fase di controllo ex post o altra verifica, comporta il recupero del contributo erogato.

La comunicazione di cambio di titolarità da inviare in caso di successione ereditaria è corredata da:

a. dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso;

La richiesta di cambio di titolarità da inviare nei casi diversi dalla successione ereditaria è corredata da:

a. una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità dell'azienda;

b. dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso;

c. documentazione prodotta, quando dovuta, dal soggetto subentrante, relativa ai criteri di selezione;

d. dichiarazione di accettazione da parte del soggetto subentrante:

- del nuovo punteggio dei criteri di selezione, quando previsto;

- del riposizionamento in graduatoria, quando previsto;

- dell'eventuale nuova percentuale di contribuzione;

- dell'eventuale riduzione del contributo;

e. assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla successiva lettera f);

f. atti/contratti con i quali è stato formalizzato il cambio di titolarità; in tali atti deve essere previsto espressamente:

- la descrizione e gli estremi del progetto presentato e approvato (CUP ARTEA);

- la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
- la descrizione degli eventuali contributi assegnati al cedente e non ancora a lui liquidati;
- le spese sostenute dal cedente e collegate agli investimenti previsti in domanda;
- i contributi percepiti dal cedente e collegati agli investimenti previsti in domanda;
- l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese, per consentire al subentrante una corretta rendicontazione in domanda di pagamento;
- l'impegno del subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.

L'ufficio competente dell'istruttoria verifica la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti nelle presenti Disposizioni e nel Bando ed istruisce l'istanza.

In relazione ai punteggi dei criteri di selezione, quando previsto, si procederà ad un ricalcolo. Nei casi in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, si procede al riposizionamento della stessa in graduatoria e all'eventuale rivalutazione della sua finanziabilità.

In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti ed eventualmente a determinare la percentuale spettante. Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.

Nei casi in cui il punteggio dei criteri di selezione e/o la percentuale di contribuzione risultino superiori a quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente, verranno attribuiti quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente.

6. PROROGHE

E' possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto al precedente paragrafo 3.

Alla richiesta, debitamente giustificata, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine ultimo stabilito per l'invio ad ARTEA della domanda di liquidazione finale.

Altre richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

La proroga deve essere formalmente disposta dall'Amministrazione Regionale.

La richiesta di proroga deve essere presentata nel sistema informativo di ARTEA. L'avvenuto inserimento deve essere comunicato, almeno un mese prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3, via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, alla Regione Toscana che procederà alla relativa istruttoria.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni

lavorativi dal ricevimento della PEC; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente e registrati nel sistema informativo di ARTEA entro i successivi 10 giorni lavorativi.

Qualora il progetto abbia ricevuto un pagamento anticipato, la proroga potrà essere concessa solo in seguito alla contestuale proroga della scadenza della polizza presentata a garanzia dell'anticipazione richiesta.

7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

7.1 Anticipo

Può essere richiesto un anticipo pari al 40% del contributo concesso.

La domanda di anticipo è presentata tramite il sistema informatizzato di ARTEA entro 90 giorni dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 40% del contributo finale riconosciuto al pagamento (anche al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente il 40% dell'anticipo erogato.

7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato

A garanzia dell'importo anticipato, deve essere presentata una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo pubblicato sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione>

La fideiussione deve essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione e **deve essere trasmessa in originale** ad ARTEA dopo la presentazione della richiesta di erogazione dell'anticipo nel sistema informatizzato di ARTEA.

7.2 Presentazione del SAL

La richiesta di SAL è possibile solo per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMP una spesa di importo pari o superiore a euro 50.000,00

La richiesta di SAL dovrà essere riferita ad opere/interventi funzionanti e funzionali a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo.

Qualora in sede di verifica, non sia riconosciuto il requisito di cui al precedente capoverso, potrà essere ripresentata un'ulteriore richiesta di SAL entro il termine di cui al successivo capoverso.

Qualora, a seguito della seconda richiesta di SAL, non sia ancora possibile accertare la sussistenza del requisito richiesto (funzionalità e funzionamento in relazione al progetto ammesso), il relativo contributo, potrà essere erogato solo in fase di rendicontazione finale .

Le richieste di SAL devono essere presentate entro 8 mesi dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo, tramite sistema informativo di ARTEA pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Può essere concesso un solo acconto (SAL).

La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso.

Alla richiesta di SAL devono essere allegati:

- documentazione descritta ai punti 2), 3), 4), 5), e 6) del successivo paragrafo 7.3.3 “Modalità di presentazione” riferito alla domanda di liquidazione finale.
- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità del SAL.

Istruttoria del SAL

L'istruttore:

- prende atto della documentazione presentata,
- determina l'importo in pagamento;

La visita sul luogo non è obbligatoria.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

7.3 Domanda di liquidazione finale

7.3.1 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale dev'essere presentata, entro il termine stabilito al precedente paragrafo 3, tramite il sistema informatizzato di ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

7.3.2 Dichiarazioni e verifiche ARTEA

Nella domanda di liquidazione finale il beneficiario conferma o comunica le variazioni delle condizioni di accesso e priorità che hanno consentito l'ammissione a contributo.

ARTEA, preliminarmente alla liquidazione finale, fermo restando i controlli previsti dalla normativa nazionale, verifica:

- a) il mantenimento delle condizioni generali di ammissibilità di cui al successivo articolo 5.2 della Seconda Parte del bando nonché delle condizioni di priorità;
- b) la posizione debitoria del beneficiario nei confronti di ARTEA e, qualora riscontri la sussistenza di debiti, eroga il contributo riconosciuto al netto dell'importo da recuperare.

Vengono altresì acquisiti o richiesti (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale per verificare il pieno esercizio dell'attività da parte dell'impresa e/o eventuali obblighi la situazione dell'impresa;
- documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente e secondo gli indirizzi della circolare regionale Prot. 0440848 del 27/11/2019;
- altri documenti /dichiarazioni necessari all'ammissione a contributo.

Ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione “documenti” della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

1. relazione descrittiva dell'intervento realizzato
2. attestazione rilasciata da un professionista o da un organismo scientifico in possesso di specifiche competenze e esperienze nel campo della biologia della pesca con particolare riguardo agli aspetti relativi alla selettività degli attrezzi ed al loro impatto sulle specie ittiche e sull'ambiente in generale; l'attestazione dovrà riguardare:
 - la sussistenza del requisito di cui all'articolo 5.1 della Seconda Parte del bando di seguito riportato *“Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o alle altre attrezzature da sostituire, autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013”* meglio estrinsecato nella relazione tecnica descrittiva di cui all'allegato 1 la presente bando;
 - Il nuovo attrezzo acquistato/realizzato corrisponde a quello descritto nella relazione tecnica (allegato 1)
 - in caso di altri interventi non riguardanti la sostituzione di attrezzi, il perseguimento delle finalità del bando e la compatibilità con gli interventi elencati all'articolo 3 della parte seconda del bando;

Le attestazioni, ai fini del loro riconoscimento, dovranno essere supportate dalla presenza di elementi atti a dimostrare la loro validità tecnico scientifica in caso di sostituzione dell'attrezzo, certificato di smaltimento dell'attrezzo sostituito;
3. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura e dell'imponibile in euro;
4. fatture quietanzate/documentazione contabile avente forza probatoria equivalente
 - da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
 - che riportano:
 - a) l'intestazione al beneficiario,
 - b) la specifica dicitura “PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura”. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto.....” ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola.....”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorrerà eventualmente procedere ad una ricognizione descrittiva dell'oggetto ed effettuare delle foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante l'oggetto del bene ed il numero di matricola, se esistente,
 - c) l'importo della spesa con distinzione dell'IVA,
 - d) la data di emissione che dev'essere compatibile con l'intervento in cui è inserita,
 - e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
 - f) il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativo all'operazione.
5. nel caso di pagamenti con assegni, dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, gli estremi del documento di pagamento con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura;

6. pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
7. dichiarazione del beneficiario relativa al pagamento dell'IVA al fine di dimostrare che questa non è recuperabile;
8. indicatori di risultato – **allegato 7 bis** colonna “Valore realizzato”;
9. ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate.
10. ai sensi del Dlgs 159/2011, successivamente modificato dal Dlgs. 218/2012, e Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivi interventi di modifica riguardante la normativa in materia di antimafia, la documentazione utile allo svolgimento dei relativi controlli. Detti controlli dovranno riguardare i soggetti facenti parte della compagine societaria che ha presentato la domanda così come individuati nell'**Allegato 8 bis**.

In proposito il soggetto richiedente dovrà trasmettere una dichiarazione (**Allegato 8**) rilasciata dal proprio rappresentante legale, avente ad oggetto i nominativi dei soggetti di cui al precedente capoverso ad eccezione di quelli relativi ai familiari conviventi.

Tale documentazione, datata, firmata, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, via Ruggero Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione e/o acconto risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

7.4 Erogazione del contributo

ARTEA eroga l'anticipazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1), del sal di cui al precedente paragrafo 7.2 e/o de saldo del contributo di cui al precedente paragrafo 7.3) entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà (mandato di pagamento con quietanza) gli importi richiesti a titolo di acconto, di SAL o di saldo entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

Successivamente all'erogazione del saldo del contributo, Artea nel caso di investimenti a bordo di motopesca, comunica all'Ufficio marittimo di iscrizione dello stesso motopesca

l'importo del totale (anticipo, acconto e saldo) del contributo erogato ai fini della sua trascrizione nel Registro delle navi minori e galleggianti. Con la medesima nota ARTEA comunica la data di decorrenza del vincolo e la sua durata (5 anni dalla data del pagamento finale vale a dire dalla data di adozione del decreto di liquidazione del saldo).

7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve presentare i giustificativi, con l'indicazione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativo all'operazione, delle spese sostenute con le seguenti modalità (uniche ammesse):

- a. Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria/postale contenente il CRO di riferimento.
- b. Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria/postale e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c. Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria/postale e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.
 - l'indicazione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto);

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- d. Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia

del modello F24 con la copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l’indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando

Per le spese sostenute prima della data di pubblicazione sul BURT del presente bando, oltre alle modalità di pagamento sopra riportate, sono ritenute valide anche le seguenti:

- a. Carta di credito o di debito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
- b. Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell’atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l’assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- c. Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Il beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la verifica. L’elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa, devono essere conservati per almeno 4 anni calcolati a partire dal 31 dicembre relativo all'anno di presentazione della domanda di liquidazione di cui al precedente paragrafo 3. L'eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte della Regione in data antecedente detto termine.

8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO

8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane eventualmente utilizzate
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- tenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo FEAMP (art. 125 par 4 lett. b) del reg. 1303/2013);
- conservare e rendere disponibili tutti i documenti, in originale, giustificativi delle spese sostenute per il periodo di tempo indicato al precedente punto 7.5 del paragrafo 7. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati";
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente,

dal PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;

- presentare, in sede di Domanda di pagamento del Saldo del contributo, la documentazione di cui al precedente paragrafo 7;
- rispettare gli obblighi in materia di divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento; in particolare:
 - a) il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese;
 - b) per l'investimento a bordo previsto dal progetto anche se relativo all'acquisto di singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo il quale i beneficiari di un contributo FEAMP sono tenuti a:
 - a) informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
 - b) informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020;
 - c) fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
- in fase di esecuzione del progetto, collocare almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni sul progetto e l'ammontare del sostegno finanziario dell'Unione. Il poster dovrà essere mantenuto fino alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 7.4.2.

Le specifiche tecniche per la costruzione dell'emblema UE sono messe a disposizione sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione>
- rispettare il vincolo di destinazione e rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 10 della Seconda parte del bando. In proposito, per "stabilità delle operazioni", ai sensi dell'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale (data del decreto di liquidazione finale), il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione. Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:
 - a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui all'art.71 del Regolamento UE n.1303/2013 gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il proprietario del peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga inoltre a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Nel caso di investimento in infrastrutture ovvero di investimento produttivo il contributo è revocato laddove, entro 10 anni dal pagamento finale, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario (precedente paragrafo 5.1).

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di assegnazione dell'aiuto.

8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i..

9. VERIFICHE

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di acconto e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle

- fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
 - della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
 - della corretta determinazione del contributo spettante;
 - del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata sul 100% dei progetti finanziabili, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore ad Euro 10.000,00.

Nelle eccezioni di cui al punto precedente (progetti riguardanti attività immateriali e/o contributi inferiori a euro 10.000,00) i controlli in loco vengono eseguiti su un campione di progetti estratti sulla base dell'analisi del rischio.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO

10.1 Decadenza dal sostegno

- a) In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, il beneficiario può decadere, parzialmente o totalmente, dal sostegno FEAMP riconosciuto.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o, per iniziativa dell'Amministrazione regionale, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. qualora, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della domanda di liquidazione finale, in fase di verifica del progetto realizzato, sia riscontrato il mancato funzionamento e/o la funzionalità dei relativi investimenti;
2. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall'ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso,
 - per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 3 e al verificarsi delle condizioni di decadenza di cui ai precedenti paragrafi 5 e 7;
3. per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del contributo;
4. per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.

- b) In tali casi l'Amministrazione regionale emette un provvedimento con il quale esprime le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme

eventualmente già erogate.

- c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

10.2 Comunicazioni di rinuncia

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare alla Regione Toscana una comunicazione di rinuncia motivata.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo previsto per la realizzazione del progetto.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

10.3 Rettifica o recupero del contributo

In caso di accertamento di irregolarità l'Amministrazione regionale e/o ARTEA adotterà misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati.

Le rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico concesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO FEAMP.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fidejussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009

L'Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale — via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica: stefano.segati@ARTEA.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore "Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario referente è Sabrina Del Vanga - indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@ARTEA.toscana.it. La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

13. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine dell'applicazione del presente avviso previsto dal Documento di Attuazione Regionale del FEAMP di cui alla D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno utilizzati per implementare il portale SIAN/SIPA e resi disponibili ai soggetti interessati a vario titolo all'attuazione del FEAMP.

Saranno eventualmente diffusi mediante pubblicazione su BURT della graduatoria dei progetti ammessi.

3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e ARTEA) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Il richiedente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Il richiedente può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,

seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)
Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA

Misura n. 1.38 – “ Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie”

Art. 1 Finalità della misura

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la selettività degli attrezzi da pesca e di ridurre le catture “indesiderate”, al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all’approccio precauzionale previsto dalla PCP. La riduzione delle catture “indesiderate” comporta anche la riduzione dei costi operativi e dell’usura degli attrezzi, elementi non trascurabili dal punto di vista dell’economia delle imprese di pesca.

L’intento è quello di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate con l’obiettivo della PCP relativo al raggiungimento del rendimento massimo sostenibile.

La misura concorre pertanto al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di catture fissati nella PCP ed alla limitazione dell’impatto sugli ecosistemi marini.

Art. 2 Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale

Art. 3 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:

- a) investimenti destinati ad impiegare attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie (composizione della cattura);
- b) investimenti a bordo destinati ad attrezzature che riducono i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock di specie commerciali e non o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;
- d) investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi, rettili e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento

- 1) Armatori di imbarcazioni da pesca
- 2) Pescatori (ditta individuale)
- 3) Proprietari di imbarcazioni da pesca

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità

Art. 5.1 Requisiti di ammissibilità da verificare in fase di assegnazione del contributo

- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
- Iscrizione alla Camera di Commercio (ove pertinente)
- I soggetti richiedenti rientrano tra quelli indicati all'articolo 4
- L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
- L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
- Il soggetto richiedente di cui al precedente articolo 4 possiede le attrezzature da sostituire
- Il pescatore (persona fisica) richiedente, ha lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
- L'imbarcazione da pesca:
 - a) è iscritta nel registro comunitario nonché in uno dei compartimenti marittimi regionali
 - b) ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; in proposito si specifica che i giorni in cui i pescherecci sono stati registrati in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti, sono rilevabili come segue:
 - Pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, attraverso il sistema di controllo dei pescherecci VMS (Vessels Monitoring System);
 - Pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 m, attraverso il *Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo - Logbook* (cartaceo);
 - Pescherecci di lunghezza inferiore ai 10 m, attraverso i libretti carburante o altra documentazione probante.
- L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP;

Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o alle altre attrezzature **da sostituire**, autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di

regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013. La sussistenza del requisito dovrà essere dimostrata con gli elementi riportati nella relazione tecnica di cui all'allegato 1 del presente bando

Art. 5.2 Requisiti da controllare in fase di ammissibilità della domanda ed in fase di erogazione del contributo

- Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

In particolare:

- presenza di infrazioni gravi (art. 42 del Reg CE n.1005/2008 o art. 90 del Reg. CE n.1224/2009);
 - essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale INN (art. 40 Reg. CE n.1005/2008
 - essere stato associato alla proprietà di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti (art. 33 Reg. CE n.1005/2008)
 - avere commesso grave violazione della norma della PCP
 - avere commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP
- Il richiedente per poter essere ammesso al sostegno non rientra tra i casi di esclusione di cui all'articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046; in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere ammesso al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);

2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il

50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001),
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.,
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008),
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981),

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).

Art. 5.3 - Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli: di non avere accesso al contributo nel caso di aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per una o più voci di costo oggetto della domanda;

Art. 6 Documentazione

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione in corso di validità:

1) Elenco della documentazione presentata;

2) **Relazione tecnica del progetto/operazione (Allegato 1)** contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati in detto allegato. La relazione, a firma di un professionista o da un organismo scientifico in possesso di specifiche competenze e esperienze nel campo della biologia della pesca con particolare riguardo agli aspetti relativi alla selettività degli attrezzi ed al loro impatto sulle specie ittiche e sull'ambiente in generale dovrà dimostrare:

- che gli attrezzi da pesca o le attrezzature oggetto del sostegno presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio, rispetto agli attrezzi standard o alle altre attrezzature sostituite, autorizzate a norma dell'Unione o del pertinente diritto nazionale.
- per gli altri interventi non riguardanti la sostituzione di attrezzi, il perseguimento delle finalità del bando e la compatibilità con quelli elencati al precedente articolo 3.

Nel caso di domanda collettiva (più motopesca) la relazione dovrà indicare nel dettaglio gli interventi da realizzare su ciascun motopesca. La relazione redatta dal tecnico dovrà essere riferita ad una o più barche interessate. Nel primo caso dovrà essere presentata una relazione per ogni motopesca; nel secondo caso la relazione dovrà riportare le informazioni richieste per ogni intervento da realizzare e per ogni motopesca interessato;

NB I criteri di priorità riportati nella relazione devono esattamente corrispondere a quelli evidenziati nell'apposita sezione della DUA. Quest'ultimi sono gli unici ritenuti validi ai fini del calcolo del punteggio.

3) **Cronoprogramma delle attività** (avanzamento fisico); nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura;

4) Nel caso che il progetto riguardi interventi a bordo, documentazione attestante la proprietà/disponibilità del peschereccio, nonché scheda informativa imbarcazione (**Allegato 1 bis**). **In caso di domanda collettiva (più motopesca) detto allegato dovrà essere debitamente compilato per ogni imbarcazione oggetto della domanda**

5) **Allegato 2**, a firma del proprietario dell'imbarcazione da pesca, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i, ovvero:

- a) dichiarazione di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli,
- b) autorizzazione alla presentazione della domanda di sostegno

6) **Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**, attestante quanto segue:

- Possesso dell'attrezzo da sostituire corrispondente a quello riportato in licenza le cui caratteristiche sono descritte dettagliatamente nella relazione tecnica di cui all'allegato 1
- per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione (**Allegato 2 bis**)

7) **Elenco degli interventi**, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario (**Allegato 3**); **In caso di domanda collettiva (più imbarcazioni), detto allegato dovrà essere compilato per ogni intervento e per ogni barca.**

8) copia degli **ultimi 2 bilanci approvati** e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione; nel caso di aziende di nuova costituzione in sostituzione di bilanci occorre produrre l'attestazione dell'istituto di credito di cui al paragrafo 8.1 della Prima Parte del presente bando;

- 9) **Allegato 4** – Dichiarazione congruità' dei costi;
- 10) **Allegato 5** – Comunicazione nel caso in cui il richiedente sia un'impresa di pesca
- 11) Cronoprogramma finanziario (**Allegato 6**) relativo alla previsione delle richieste di liquidazioni (anticipo, saldo finale) previste al paragrafo 7 della prima parte del bando.
- 12) Indicatori di risultato (**Allegato 7** colonna "Valore previsto").
- 13) ai sensi del Dlgs 159/2011, successivamente modificato dal Dlgs. 218/2012, e Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivi interventi di modifica riguardante la normativa in materia di antimafia, la documentazione utile allo svolgimento dei relativi controlli. Detti controlli dovranno riguardare i soggetti facenti parte della compagine societaria che ha presentato la domanda così come individuati nell'**Allegato 8 bis**.

In proposito il soggetto richiedente dovrà trasmettere una dichiarazione (**Allegato 8**) rilasciata dal proprio rappresentante legale, avente ad oggetto i nominativi dei soggetti di cui al precedente capoverso ad eccezione di quelli relativi ai familiari conviventi (contributo massimo erogabile inferiore ad euro 150.000,00);

15) **copia del ruolino di equipaggio** o, in alternativa, copia del libretto carburante (giorni di imbarco nei due anni civili precedenti)

16) in caso di sostituzione dell'attrezzo da pesca, documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione ministeriale all'utilizzo di detto attrezzo.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate ai sensi del DPR n.445/2000

Documentazione per richiedente in forma societaria:

- a) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci; copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- b) delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno. Ciò nel caso in cui il rappresentante legale non risulti già autorizzato (statuto, visura camerale ecc.)

Per la documentazione di cui alle lettere a) e b), disponibile su siti istituzionali (ad es. CCIAA), risultante aggiornata alla data di presentazione della domanda di contributo, è sufficiente indicare il link di collegamento.

Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (attrezzature):

- 3 preventivi* di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; le offerte devono essere comparabili. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
- 1 o 2 preventivi* corredati di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito il sottoscritto dichiara (**Allegato 4**) che la trasmissione di uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:
 - a) vi è carenza di ditte fornitrici,

- b) il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato,
- c) le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte),
- d) altro.

In questi casi dovranno essere forniti elementi a supporto della motivazione per la quale non è stato possibile inviare i 3 preventivi. Le motivazioni trasmesse sono soggette alla valutazione da parte dell'ufficio che esegue l'istruttoria della domanda; qualora non sia scelto il preventivo di importo minore è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

per l'acquisto di motori/attrezzature/macchinari speciali, dovrà essere fornita una relazione tecnico/economica ** che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

Documentazione inerente le spese generali

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, per le perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente bando sul BURT è sufficiente la presentazione della sola fattura relativa all'oggetto del bene acquistato.

Nel caso di acquisti già effettuati con leasing il relativo contratto

*** Tutti i preventivi per essere ritenuti validi devono essere debitamente firmati dal fornitore**

**** Sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali o da tecnici specializzati in relazione all'intervento previsto.**

Art. 7 Spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una **lista indicativa delle spese ammissibili**, correlate al progetto:

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;

- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una **lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi** relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono ammesse le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di motori, impianti, macchinari, attrezzature usati,
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;
- spese per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Non sono, altresì, ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria del bando è di 300.000,00 (comprendente quota ue, stato e regione). La quota regionale corrisponde al 15%.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Il contributo sarà calcolato su una spesa non superiore ad euro 20.000,00 per singola imbarcazione interessata fino ad un massimo di Euro 80.000,00 per ogni domanda.

Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione.

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: possibile aumento di	10
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Art. 9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella sottoriportata.

Come risulta dalla tabella sottoriportata sono favorite le imbarcazioni che hanno effettuato il

maggior numero di giorni di pesca in mare eccedenti il limite minimo fissato in 60 gg.
L'eventuale riconoscimento dei criteri di priorità, esclusivamente nell'ambito di quelli richiesti in DUA (paragrafo 2 della prima parte del bando), potrà avvenire tenendo conto di quanto riportato **nell'Allegato 9 (Elementi utili ai fini della valutazione dei criteri di selezione)**.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=Max	0	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media > 40 anni C=0,5 Età/età media >=30 anni < 40 anni C=1 Età/età media < 30 anni	0,5	
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Domanda collettiva	C=0,5 N=1 barca C=0,7 1<N<=4 C=1 N >4	1	
O2	L'operazione prevede iniziative che comportano la totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi	C=0 NO C=1 SI	1	
O3	Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 5 lett. a) dell'art.38 del Reg. UE 508/2014 nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda	C=0 N=60 giorni C= 0,3 60<N<=150 C= 0,6 150<N<=200 C= 1 N>200	1	
O4	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età < 5 anni C=0,5 età>=5 < 20 anni C=0,8 età>=20 < 30 anni C=1 Età >=30 anni	1	
O5	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 lett. a) e b) dell'articolo 38 del Reg. UE 508/2014	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O6	L'operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini di cui al par. 1 lett. c) dell'articolo 38	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	

	del Reg. UE 508/2014			
O7	L'imbarcazione è iscritta in un compartimento marittimo in cui ricade almeno un sito Natura 2000	C=0 NO C=1 SI	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Ai sensi dell'articolo 71 Reg. (UE) n 1303/2013, si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione.

Di conseguenza, in linea generale, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

Ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura ha l'obbligo a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo del relativo aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, l'imbarcazione oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

ALLEGATI

Allegato 1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

(a firma di un professionista o da un organismo scientifico in possesso di specifiche competenze e esperienze nel campo della biologia della pesca con particolare riguardo agli aspetti relativi alla selettività degli attrezzi ed al loro impatto sulle specie ittiche e sull'ambiente in generale)

MISURA 1.38 “Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie”

Soggetto Proponente

Breve descrizione del soggetto proponente anni di esperienza del richiedente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati.

Descrizione del progetto

Descrivere la situazione ex ante dettagliando le caratteristiche degli attrezzi utilizzati

Descrivere il progetto da realizzare, luoghi di realizzazione, soggetti coinvolti, motivazioni che giustificano l'intervento, ecc.

ATTENZIONE: ai fini della verifica della sussistenza del criterio di ammissibilità di cui all'articolo 5.1 della Seconda Parte del bando, la relazione dovrà dimostrare:

- che gli attrezzi (in toto o le modifiche apportate agli stessi) o altre attrezzature da pesca producono un incremento della selettività sia riguardo la taglia sia riguardo la composizione specifica della cattura, nonché una riduzione dell'impatto sull'ecosistema (come ad esempio la riduzione delle catture di specie accessorie, del by catch o dello scarto), dimostrabili, rispetto alle attrezzature da pesca da sostituire, autorizzate a norma dell'Unione o del pertinente diritto nazionale.

- per gli altri interventi non riguardanti la sostituzione di attrezzi, il perseguimento delle finalità del bando e la compatibilità con quelli elencati al precedente articolo 3.

In caso di sostituzione dell'attrezzo la relazione dovrà:

- **descrivere dettagliatamente le caratteristiche dell'attrezzo in possesso del richiedente ed oggetto di sostituzione con quello per il quale viene richiesto il contributo nell'ambito del progetto**
- **descrivere dettagliatamente il nuovo attrezzo**
- **dimostrare che quanto oggetto del preventivo/dei preventivi prescelti è idoneo ai fini della realizzazione dell'attrezzo per il quale viene richiesto il contributo**

La relazione dovrà quindi contenere elementi sufficienti a dimostrare la validità tecnico scientifica delle motivazioni per le quali l'intervento rientra tra quelli previsti all'articolo 3 della seconda parte del bando

Obiettivi da conseguire

Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento con particolare evidenza delle ricadute attese in relazione alle finalità della Misura.

Indicazione dei requisiti di priorità richiesti così come indicati all'art. 9 della Seconda parte del bando.

Specificare, se richiesto il punteggio per i criteri O5 ed O6, per ogni requisito, la documentazione attestante la relativa spesa (l'importo della spesa per i criteri O5 e O6 deve corrispondere a quella indicata nell'allegato 3 per le rispettive azioni)

Specificare altresì per quali motivi la spesa è collegata al requisito di priorità richiesto.

Per il criterio O7 riportare su base cartografica la delimitazione del sito natura 2000

Finanziamento proposto:

- *Fonti di finanziamento del progetto (quota di cofinanziamento pubblica e privata)*
- *Modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi).*

Fornire descrizione sintetica delle tempistiche di realizzazione prevista in coerenza con quanto stabilito dall'avviso pubblico

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE _____ li ___/___/_____


IN FEDE

ALLEGARE per il soggetto che redige la relazione:

- curriculum
- documentazione attestante il possesso di specifiche competenze ed esperienze nel campo della biologia della pesca con particolare riguardo agli aspetti relativi alla selettività degli attrezzi ed al loro impatto sulle specie ittiche e sull'ambiente in generale

Allegato 1 bis – SCHEDA INFORMATIVA DELL'IMBARCAZIONE per interventi che comportano investimenti a bordo

DESCRIZIONE DELL'IMBARCAZIONE



Fotografia recente dell'imbarcazione ripresa di lato

NOME _____

MATRICOLA _____ U.E. _____

UFFICIO DI ISCRIZIONE _____

MATERIALE DI COSTRUZIONE _____

STAZZA LORDA IN GT _____

ANNO DI COSTRUZIONE SCAFO _____

ANNO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DI PESCA _____

LUNGHEZZA FUORI TUTTO _____

LUNGHEZZA FRA PERPENDICOLARI _____

MOTORE PRINCIPALE

MARCA, TIPO E MATRICOLA MOTORE _ _____

POTENZA DEL MOTORE in KW _____

ANNO DI COSTRUZIONE MOTORE _____

MOTORE AUSILIARIO

MARCA, TIPO E MATRICOLA MOTORE _ _____

POTENZA DEL MOTORE in KW _____

ANNO DI COSTRUZIONE MOTORE _____

LA NAVE E' IN STATO DI ____ (specificare armamento o disarmo)

DAL _____

PROPRIETA' _____

DITTA ARMATRICE _____

N. ISCRIZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AL RIP DI
_____ AL N. _____

DATA _____ **FIRMA** _____

Allegato 2 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento e alla presentazione della domanda

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con il richiedente

Il sottoscritto..... nato/i
ila..... Cod.Fisc.....
residente in in qualità
di proprietario/legale rappresentante della società proprietaria del motopesca
denominato.....n UE..... iscritto all'Ufficio Marittimo di
Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. che il sottoscritto/i ovvero la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di autorizzare la ditta..... a presentare agli uffici regionali competenti la domanda di contributo
3. di autorizzare la ditta.....a realizzare il progetto che prevede interventi a bordo del suddetto motopesca per la spesa preventivata in complessivi euro..... (indicare solo la spesa relativa agli interventi a bordo) ;

SI IMPEGNA

a non sostituire l'impresa utilizzatrice del motopesca senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; e a consentire l'iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli investimenti realizzati decorrenti dalla data di

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Allegato 2 bis – Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto..... nato/i il
.....a..... Cod.Fisc....., residente in
..... in qualità
di proprietario/legale rappresentante della società proprietaria del motopesca denominato.....n UE..... iscritto all'Ufficio
Marittimo di

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. Di essere in possesso dell'attrezzo da sostituire con quello oggetto di richiesta di contributo nell'ambito del presente progetto
2. Che l'attrezzo di cui al punto 1 corrisponde a quello riportato nella licenza di pesca e denominato..... le cui caratteristiche sono descritte dettagliatamente nella relazione tecnica di cui all'allegato 1
3. che per l'investimento in attrezzature oggetto della presente domanda di agevolazione, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, non si è beneficiato di alcun sostegno:
 - per lo stesso tipo di attrezzatura
 - sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione.

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegato 3 – Elenco degli interventi, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario

ELENCO DEGLI INTERVENTI

PREVENTIVI / FATTURE/COMPUTI			a) Investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITA' (specificare unità di misura)	COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA/con IVA se richiesta – art.7)
Numero di riferimento (*)	Ditta	Data				

SUB TOTALE 1 (*)** _____

Numero di riferimento (*)	Ditta	Data	b) investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITA' (specificare unità di misura)	COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA/con IVA se richiesta – art.7)

SUB TOTALE 2(*)** _____

Numero di riferimento (*)	Ditta	Data	c) investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITA' (specificare unità di misura)	COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA/con IVA se richiesta – art.7)

SUB TOTALE 3 (***) _____

Numero di riferimento (*)	Ditta	Data	d) investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITA' (specificare unità di misura)	COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA/con IVA se richiesta – art.7)

SUB TOTALE 4 (***) _____

(*) Le fatture/preventivi dovranno avere un numero di riferimento che dovrà essere riportato nel quadro riepilogativo delle spese.

(**) vi dovrà essere corrispondenza con il quadro riepilogativo delle spese. Le spese riportate in una sezione non potranno fare parte di un'altra sezione

(***) Il subtotale deve corrispondere al subtotale degli interventi come previsto nel quadro riepilogativo delle spese.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Tipologia di interventi	Totale spesa imponibile (per tipologia di investimento)	Importo totale IVA (€)	Spesa totale con IVA (€)	Contributo richiesto (€)
A) investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;				
TOTALE PARZIALE				
B) investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;				
TOTALE PARZIALE				
C) investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;				
TOTALE PARZIALE				
D) Investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.				
TOTALE PARZIALE				
SPESE GENERALI (max 12% del totale costi)				
TOTALE GENERALE				

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	€
Di cui: - fondi propri	€.
- prestiti	€.
- altro	€
CONTRIBUTO FEAMP	€
TOTALE PIANO FINANZIARIO	€

DATA _____ FIRMA _____

Allegato 4 – Dichiarazione congruità' dei costi

Il sottoscritto nato a
il Codice Fiscale..... in qualità di
..... (specificare titolare ovvero legale rappresentante) dell'impresa
..... P. IVA.....

Misura 1.38 :

per gli acquisti/interventi previsti dal progetto

per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA CHE

- i valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.

Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto allega la seguente documentazione:

- 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);
- 1 o 2 preventivo/i corredato/i di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino;

A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali).....
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte) altro (specificare).....

Data..... Firma.....

Allegato 5 – Comunicazione (solo per richiedente impresa di pesca)

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell'impresa di pesca denominata..... /proprietario

comunica:

- di essere in possesso di licenza di pesca n. conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca presso la Capitaneria di Porto/Ufficio marittimo di

comunica che:

- i dati del peschereccio interessato dall'intervento sono i seguenti:
 - a) numero di registro della flotta dell'Unione
 - b) nome del peschereccio
 - c) potenza del motore (kW)
 - d) stazza (GT)
 - e) lunghezza fuori tutto
 - f) stato di bandiera Paese di immatricolazione
 - g) porto di immatricolazione nome e codice nazionale
 - h) marcatura esterna (vedi lettera a)
 - i) segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) (segnale radio di chiamata internazionale)
 - j) il titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio è (indicare nome e indirizzo della persona fisica o giuridica) – (si riferisce all'armatore)
- le caratteristiche della capacità di pesca sono: (indicare segmento flotta ed attrezzi utilizzati)

Data.....

Firma.....

Allegato 6 - CRONOPROGRAMMA RICHIESTE liquidazioni (anticipo e saldo finale)

Richiedente.....		
Contributo richiesto.....		
Richiesta di liquidazione :	IMPORTO	Previsione Mese e Anno di presentazione
Anticipo
Stato di Avanzamento (SAL)
Saldo finale
TOTALE

DATA

.....

FIRMA

.....

Allegato 7 - indicatori di risultato previsti

MISURA	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISTO
1.38 - Art. 38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	Variazione delle catture accidentali	Tonnellate	
	Variazione delle catture accidentali	Percentuale	
	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato	

DATA

.....

FIRMA

.....

Allegato 7 bis - indicatori di risultato realizzati

MISURA	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE REALIZZATO
1.38 - Art. 38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	Variazione delle catture accidentali	Tonnellate	
	Variazione delle catture accidentali	Percentuale	
	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato	

DATA

.....

FIRMA

.....

Allegato 8 - Controlli Antimafia – Dichiarazione Impresa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000,n. 445

Il/la sottoscritto/a nato il.....a.....(__ __), residente a (__ __) in via n..... ,

in qualità di Legale rappresentante dell'impresa
 P. IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai fini dello svolgimento dei controlli in materia di antimafia, ai sensi del Dlgs 159/2011, successivamente modificato dal Dlgs. 218/2012, riguardante la normativa in materia di antimafia, che i soggetti facenti parte della compagine societaria, individuati secondo quanto previsto nell'allegato 8bis al bando per la presentazione delle domande di contributo, sono i seguenti:

Nome-Cognome	Codice fiscale	data e luogo di nascita	residenza	in qualità di
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente.

Allegato 8 BIS - Soggetti sottoposti a controllo antimafia

Soggetti sottoposti a detto controllo antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)	
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Legali rappresentanti - membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ul style="list-style-type: none"> • Legale rappresentante • Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) • direttore tecnico (se previsto) • membri del collegio sindacale • socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) • socio (in caso di società unipersonale) • membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; • familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> d. tutti i soci e. direttore tecnico (se previsto) f. membri del collegio sindacale (se previsti) g. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> a) soci accomandatari b) direttore tecnico (se previsto) c) membri del collegio sindacale (se previsti) d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ul style="list-style-type: none"> - coloro che le rappresentano stabilmente in Italia - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa • familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> b) Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata c) Direttore tecnico (se previsto) d) membri del collegio sindacale (se previsti) e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

<p>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</p>	<ul style="list-style-type: none"> - legale rappresentante - componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti)*** - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
<p>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • legale rappresentante • eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** • direttore tecnico (se previsto) • imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** • membri del collegio sindacale (se previsti)*** • familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti)** - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici</p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società sociale, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

Allegato 9 - Elementi utili ai fini della valutazione dei criteri di selezione

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO
Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	In presenza di società con più rappresentanti legali si calcola la media delle loro età.
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	Si applica: <ul style="list-style-type: none"> • per ditte individuali se il soggetto che ha sottoscritto la domanda sul sistema ARTEA è di sesso femminile • In caso di società se tra i rappresentanti legali vi è almeno un soggetto di sesso femminile oppure se il titolare è donna • qualora la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali sia detenuta da persone di sesso femminile •
Domanda collettiva	Si riconosce il punteggio in relazione al numero di barche interessate. Le barche devono risultare in armamento e/o di proprietà del richiedente
L'operazione prevede iniziative che comportano la totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi	Si attribuisce il punteggio quando la sostituzione dell'attrezzo comporta la sostituzione di tutti gli attrezzi trainati autorizzati in licenza con attrezzi da posta (es reti da posta, trappole, palangari ecc.)
Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 5 lett. a) Reg. UE 508/2014 nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda	Il numero di giorni si calcola attraverso la consultazione dei logbook (capitanerie) oppure attraverso la copia del libretto carburante ovvero ogni altro documento probatorio utile a tale verifica (vedi articolo 5 parte seconda)
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	Si riconosce il punteggio tenendo conto della griglia riportata all'articolo 9 riferita all'età del motopesca. L'età decorre dalla data di entrata in servizio che, secondo quanto previsto dal regolamento 2930/1986 corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza che se non allegato alla domanda può essere richiesto al richiedente. In assenza del certificato di sicurezza si fa riferimento alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale (tabella flotta mipaaft).
L'operazione prevede investimenti finalizzati alla riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 lett. a) e b) Reg. UE 508/2014	La relazione tecnica deve fornire informazioni chiare ed esaustive utili alla valorizzazione del criterio. Inoltre negli allegati 1 e 3 dev'essere riportato il costo riferito alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della seconda parte del bando
L'operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini di cui al par. 1 lett. c) Reg. UE 508/2014	La relazione tecnica deve fornire informazioni chiare ed esaustive utili alla valorizzazione del criterio. Inoltre negli allegati 1 e 3 dev'essere riportato il costo riferito alla lettera c) dell'articolo 3 della seconda parte del bando
L'imbarcazione è iscritta in un compartimento marittimo in cui ricade almeno un sito Natura 2000	Per riconoscere il punteggio bisogna che nella relazione sia indicata l'area natura 2000 possibilmente su base cartografica. Successivamente si accerta presso la Capitaneria l'interessamento dell'area di propria competenza ai fini del soccorso in mare